



VERBALE N. 13 DELL'ADUNANZA DEL 21 APRILE 2016

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti nonché i Consiglieri Alessandro Cassiani, Domenico Condello, Livia Rossi, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Matteo Santini, Aldo Minghelli.

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Vaglio, quale referente del Progetto di Diritto Tributario, comunica che in data 20 maggio 2016, dalle ore 15,00 alle 18,00, ha organizzato il seminario di formazione professionale dal titolo "NELLE MAGLIE DELLE LEGGI DI IMPOSTA SI RISCHIA DI RESTARE INVISCHIATI" che si terrà presso l'Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour - Roma.

Introduzione e saluti Presidente Vaglio; modera Avv. Giampaolo Girardi; Relatori Avv. Valentina Guzzanti (**La curiosa applicazione del contributo unificato per le spese di giustizia nei riguardi dell'Amministrazione Finanziaria**), Avv. Luigi Piccarozzi (**Canone RAI in bolletta elettrica: profili di illegittimità e "class action" tributaria**), Avv. Stefano Pellegrini (**Compensi di riscossione o sanzioni mascherate?**).

Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari.

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla richiesta, pervenuta il 7 aprile 2016, della Dott.ssa (omissis), autrice e curatrice del format multimediale "Personaggi e Protagonisti: incontri con la Storia (R) Colpevoli o innocenti" - Edizione 2016-2017, con la quale ha chiesto il patrocinio dell'Ordine per la serie che comprenderà quattro appuntamenti, il primo dei quali ha avuto luogo il 20 aprile scorso presso il Teatro Parioli "Peppino De Filippo" sul personaggio "Fidel Castro", con la partecipazione del Dott. Giuseppe Alaya per il personaggio del Presidente della Corte.

Alla manifestazione culturale hanno già concesso il patrocinio sia l'Ordine degli Avvocati di Milano che l'Associazione Nazionale Magistrati di Roma e per l'edizione milanese la Sezione di Milano.

I prossimi eventi sono in programmazione.

Il Consiglio concede il patrocinio come richiesto, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Vaglio comunica che, in data 28 aprile 2016, dalle ore 14,00 alle 17,00 – unitamente all'Ordine degli Ingegneri di Roma, ha organizzato il Convegno dal titolo: "IL CONSULENTE TECNICO INFORMATICO NEL PROCESSO" che si terrà presso la Sala Pastorelli del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Via Genova n.3/A – Roma.

Introduzione e saluti Presidente Vaglio; Relatori Dott. Michele Ferrazzano (Università di Bologna), Ing. Carla Cappillo (Presidente Ordine degli Ingegneri di Roma), Avv. Guglielmo Lomanno (Referente informativo Ordine Avvocati Roma).

Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari.

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla richiesta, accompagnatoria del programma provvisorio, pervenuta il 18 aprile 2016, della UNITEL - Unione Nazionale Italiani Tecnici Enti Locali, nella persona del Presidente Nazionale, Arch. Bernardino Primiani, con la quale chiede il patrocinio



morale dell'Ordine degli Avvocati di Roma al VII Congresso Nazionale dell'UNITEL, dal titolo: "Nuovi appalti e paese reale: semplificazione per lo sviluppo od occasione perduta?", che si svolgerà il 20 maggio 2016, dalle ore 8,30 alle ore 17,30, a Roma presso la Sala "Colleoni" (Associazione Nazionale Costruttori Edili) in Via G.A. Guattani 16. La partecipazione al Congresso è gratuita ed è aperta a tutti i tecnici degli enti locali, amministratori pubblici, liberi professionisti e imprese.

Il Consiglio concede il patrocinio morale dell'Ordine al Convegno "Nuovi appalti e paese reale: semplificazione per lo sviluppo od occasione perduta?", dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Vaglio riferisce che il Prof. Avv. Alberto Maria Gambino ha comunicato di avere organizzato, per conto dell'Università Europea di Roma ed in collaborazione con il C.O.N.I. e con l'Università di Roma Tre, un Convegno sul tema "Sport e Mercato - La sentenza Bosman vent'anni dopo" che si terrà mercoledì 11 maggio 2016, dalle ore 9,00 alle ore 14,00, nel Salone d'Onore del CONI in Roma, Piazza Lauro De Bosis.

Dopo i saluti istituzionali, sarà presentato il nuovo numero della Rivista di Diritto Sportivo (Alberto M. Gambino, Condirettore Scientifico Rivista di Diritto Sportivo-Prorettore Università Europea di Roma Giulio Napolitano, Ordinario di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi Roma Tre).

Presiederà i lavori Alfonso Quaranta, Presidente Emerito della Corte Costituzionale.

Nel corso dell'evento, saranno trattati i seguenti temi:

- "Diritti Sportivi e Antitrust (Francesco Goisis, Ordinario di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Milano);
- "Libertà fondamentali e concorrenza" (Stefano Bastianon, Associato di Diritto dell'Unione Europea nell'Università degli Studi di Bergamo);
- "Mercato e Sport: analisi economica" (Mariateresa Maggiolino, Associato di Diritto dell'Impresa e del Mercato nell'Università Bocconi);
- "I trasferimenti internazionali dei calciatori" (Luigi Fumagalli, Ordinario di Diritto Internazionale nell'Università degli Studi di Milano);
- "Il rapporto di Diritto Privato (Pasquale Sandulli, Ordinario di Diritto del Lavoro nell'Università di Roma "La Sapienza");
- "Geoblocking, proprietà intellettuale e concorrenza (Valeria Falce, Ordinario di Diritto dell'Economia nell'Università Europea di Roma).

Concluderà i lavori Diego Corapi, Emerito di Diritto Privato Comparato nell'Università di Roma "La Sapienza".

Il Consiglio dell'Ordine ha già riconosciuto per i partecipanti cinque crediti formativi.

Il Presidente Vaglio, vista l'importanza dell'evento, propone che ne sia data comunicazione agli iscritti con pubblicazione sul sito istituzionale ed invio di e-mail unitamente alle altre comunicazioni che sono inviate settimanalmente dall'Ufficio Affari Generali.

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Consiglio Superiore della Magistratura, pervenuta in data (omissis), con la quale trasmette la delibera assunta nella seduta del (omissis) e avente ad oggetto la segnalazione dell'Avv. (omissis), iscritta all'Ordine Forense romano, nei confronti della Dott.ssa (omissis), Giudice di Pace nella sede di (omissis).

Il Consiglio Superiore della Magistratura, ricevuta dal Presidente del Tribunale di (omissis) e del facente funzioni di Coordinatore del Giudice di Pace di (omissis) la relazione sull'audizione del



Giudice di Pace interessato, ha archiviato la pratica, "non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare visto l'esito delle informazioni assunte".

Il Consiglio prende atto e dispone di trasmettere la presente delibera al Collega che ha segnalato la questione.

– Il Presidente Vaglio riferisce sull'invito della AIA - Associazione Italiana per l'Arbitrato, pervenuto in data 19 aprile 2016, a partecipare all'evento Young Arbitrators Forum, organizzato da ICC, YAF, Gianni Origoni Grippo Cappelli Partners e Arbit, di cui si allega il relativo programma, che avrà luogo a Firenze il 20 maggio 2016, nella sede dell'European University Institute sul tema: "Selected issues on transparency in international arbitration".

Il Consiglio, considerata l'impossibilità per il Presidente Vaglio e per i Consiglieri di partecipare all'importante evento, dispone che l'Ufficio di Segreteria ne dia comunicazione agli organizzatori, ringraziandoli per l'invito.

– Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Tesoriere Galletti comunicano che il prossimo incontro del Coordinamento dei Presidenti degli Ordini e delle Unioni si svolgerà a Roma anziché a Bari nelle date del 6 e 7 maggio 2016.

Tutti i Consiglieri sono invitati a partecipare.

Il Consiglio approva e delibera di offrire una cena per la serata del 6 maggio 2016 ai Presidenti che interverranno all'incontro programmato.

– Il Presidente Vaglio comunica di avere ricevuto dall'Avv. (omissis) una nota con la quale lamenta la pretesa nei confronti degli Avvocati da parte della preposta Cancelleria del Tribunale di Roma di consegnare in anticipo il precetto di rilascio per ottenere le copie esecutive dell'ordinanza di sfratto per morosità.

In siffatta situazione, si pone, tra l'altro, il problema di indicare nel precetto la data della formula esecutiva, che tuttavia ancora non vi è stata apposta.

L'Avv. (omissis) chiede un intervento energico del Consiglio per porre termine a questo illegittimo comportamento.

Il Consiglio delega il Consigliere Santini.

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

Il Consiglio

Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Alessandro Carlotto, Cristiano Carlotto, Maria Catalli, Michela Cucciari, Giampaolo D'Arcangelo, Elisabetta De Angelis, Vincenzo Del Duca, Nicola Di Domenica, Michele Farina, Barbara Fiorito, Patrizia Gallotta, Lucia Severa, Francesco Zarrilli,

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta in data 15 aprile 2016, la nota della Presidenza della Corte di Appello di Roma, relativa al D.M. del 27 gennaio 2016 che stabilisce il periodo feriale dei magistrati in servizio presso la Corte di Appello, i Tribunali e le Procure della



Repubblica, dal 27 luglio 2016 al 2 settembre 2016, ai sensi degli artt. 90 R.D 30 gennaio 1941 n. 12 quale da ultimo modificato dall'art. 16 D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014, n. 162, 1 legge 23 dicembre 1977 n. 937 e 4 D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395, nonché delle deliberazioni del Consiglio Superiore della Magistratura del 17 dicembre 1980 e del 9 febbraio 1989.

Il Consiglio dispone che la nota venga pubblicata sul sito istituzionale.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce in merito all'impugnativa dinanzi al TAR per il Lazio del D.M. n. 140/12 -20 luglio 2012 relativo al Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia (art. 9 D.L. 24/01/2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012 n. 27).

L'Avv. Prof. (omissis), unitamente all'Avv. (omissis), nominati quali difensori dell'Ordine con delibera del (omissis), aveva fatto pervenire, in data (omissis), in risposta alla richiesta dell'Ordine di aggiornamento sull'esito del giudizio sopraindicato, una comunicazione con la quale informava che il ricorso proposto era ancora pendente dinanzi al TAR Lazio con R.G. (omissis) e che peraltro l'interesse alla decisione era venuto meno a seguito della entrata in vigore del nuovo Regolamento recante la determinazione dei parametri, di cui al D.M. n. 55/2014.

L'Avv. Prof. (omissis) ritiene che sarebbe stato opportuno depositare una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.

Il Consiglio, ritenuta l'assenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, autorizza i difensori a depositare la relativa dichiarazione.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull'invito della Formazione Webtv di Studio Immigrazione S.r.l. - società di editoria, consulenza e formazione giuridica, pervenuto in data 12 aprile 2016, a partecipare al Seminario dal titolo: "Protezione internazionale: procedure, strategie e tecniche difensive" che si terrà il 26 aprile 2016, dalle ore 14,30 alle ore 18,30, in diretta Web tv sul sito www.formazionewebtv.it. L'evento, gratuito ed accreditato dal Consiglio Nazionale Forense con l'attribuzione di due crediti formativi, è accompagnato dalla locandina di cui si chiede la diffusione presso gli Iscritti al Foro romano.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione dell'OUA - Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, pervenuta in data 11 aprile 2016, con la quale, in merito a quanto deciso alla IX Conferenza Nazionale tenutasi a Torino il 26/28 novembre 2015, ha bandito, ad un anno dalla disgrazia, la Selezione per "l'attribuzione di un contributo finalizzato all'avviamento della professione forense", intitolandola al giovane Collega Lorenzo Claris Appiani, scomparso nei tragici avvenuti il 9 aprile 2015 presso il Palazzo di Giustizia di Milano.

Le domande di partecipazione, nel rispetto degli idonei requisiti richiesti, dovranno pervenire entro e non oltre il 31 maggio 2016, unitamente all'elaborato dattiloscritto in materia deontologica dal titolo: "Le richieste del cliente e le risposte dell'avvocato alla luce dell'art. 50 del Codice Deontologico Forense". Al termine della Selezione, la preposta Commissione riconoscerà il contributo di euro 5.000,00.

Il Consiglio dispone la pubblicazione della nota sul sito istituzionale e la trasmissione della stessa a mezzo le consuete email cumulative. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.



- Il Consigliere Segretario di Tosto comunica che è pervenuta in data (omissis) la nota dell'Avv. (omissis) con la quale segnala all'Ordine Forense romano un disservizio dell'Ufficio Copie Cassazione. L'Avv. (omissis) informa di essersi recato, previa richiesta di un Collega di Bologna del quale è domiciliatario in un procedimento avanti la Suprema Corte di Cassazione, presso il predetto Ufficio per il ritiro di due copie autentiche della sentenza cassata e con rinvio della Corte. L'Avv. (omissis) precisa che non vi sono stati problemi per la relativa richiesta bensì per la consegna delle copie (peraltro autentiche e non esecutive): recandosi personalmente in loco, si è visto rifiutare il rilascio delle copie richieste, in quanto non in possesso di specifica autorizzazione da parte del dominus, con la motivazione da parte degli addetti che tale disposizione proveniva direttamente dall'Ufficio di Presidenza ed essi non potevano discostarsene.

Pertanto, l'Avv. (omissis), al quale si associa il Collega di studio Avv. (omissis), chiedono l'intervento del Consiglio per salvaguardare il ruolo di difensore domiciliatario, così umiliato e penalizzato da direttive considerate prive di logica e razionalità nonostante l'incombenza in esame sembrerebbe rientrare perfettamente tra le mansioni delegate e all'Ufficio di Presidenza della Suprema Corte di Cassazione che valuti con minore ostilità le prerogative degli Avvocati nell'esercizio delle loro funzioni, dando così all'Ufficio Copie le conseguenti disposizioni.

Il Consiglio delega il Consigliere Cassiani ad incontrare il Primo Presidente al fine di chiarire la questione.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota dell'Avv. (omissis), pervenuta in data (omissis), con la quale rappresenta al Consiglio che presso la Questura di Roma - Ufficio Immigrazione, viene impedito l'accesso agli avvocati, anche al seguito dei propri assistiti i quali devono svolgere procedimenti presso i relativi sportelli.

Tale impedimento causa un disagio a tutti i colleghi che si occupano della materia immigrazionistica e la disposizione si appalesa illegittima e contraria all'art. 97 della Costituzione, nonché violativa del diritto di difesa, non ritenendo che la categoria degli avvocati possa costituire un problema di ordine pubblico.

L'Avv. (omissis) chiede all'Ordine degli Avvocati di Roma di prendere fermamente posizione contro tale disposizione.

Il Consiglio delega il Consigliere Santini e l'Avv. (omissis).

- Il Consigliere Segretario di Tosto riferisce che è pervenuta, in data 18 aprile 2016, la nota della Presidenza della Corte di Appello di Roma relativa alla convocazione della riunione della Conferenza Permanente che avrà luogo il 6 maggio 2016, alle ore 10,00 presso la Sala Riunioni della predetta Presidenza e che verterà sul seguente ordine del giorno:

- 1) esame e definitiva approvazione del progetto ed ampliamento del Tribunale di Sorveglianza;
- 2) adeguamento servizio vigilanza Via Lepanto e Viale Giulio Cesare;
- 3) varie ed eventuali.

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Cassiani.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla richiesta dell'Avv. (omissis), con la quale l'istante chiede l'accesso agli atti e l'estrazione di copia della pratica n. (omissis) instaurata a seguito dell'esposto pervenuto dalla Dott.ssa (omissis).



Il Consiglio

- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un soggetto, che ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili;
 - vista, altresì, la sentenza TAR Lombardia-Milano n.1897/14;
 - considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante "Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte esponente, previo invio dell'istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso;
 - considerato che con raccomandata a.r. del (omissis) il Consiglio dell'Ordine trasmetteva alla Dott.ssa (omissis) copia dell'istanza, invitandola a manifestare il proprio consenso o la propria motivata opposizione;
 - considerato che con fax del (omissis), protocollato al n. (omissis), la Dott.ssa (omissis) inviava missiva comunicando la propria opposizione alla richiesta di accesso al fascicolo;
- delibera
- di consentire l'accesso agli atti e l'estrazione di copia del fascicolo, come richiesto.

Pratica n. (omissis) - P.D. n. (omissis) – Avv. (omissis)

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla richiesta dell'Avv. (omissis), nell'interesse della propria assistita Sig.ra (omissis), con la quale l'istante chiede l'accesso agli atti e l'estrazione di copia della pratica n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis).

Il Consiglio

- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un soggetto, che ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili;
- vista, altresì, la sentenza TAR Lombardia-Milano n.1897/14;
- considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante "Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte esponente, previo invio dell'istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso;
- considerato che con PEC e raccomandata a.r. del (omissis) il Consiglio dell'Ordine trasmetteva all'Avv. (omissis) copia dell'istanza, invitandolo a manifestare il proprio consenso o la propria motivata opposizione;
- visto che la richiesta di accesso agli atti è stata debitamente notificata al controinteressato il quale non ha fatto pervenire deduzioni di sorta;

delibera

di consentire l'accesso agli atti e l'estrazione di copia del fascicolo, come richiesto.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis) e Avv. (omissis)



- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla richiesta dell'Avv. (omissis), in qualità di esponente, con la quale l'istante chiede l'accesso agli atti della pratica n. (omissis) nei confronti degli Avv.ti (omissis), con estrazione di copia di tutti gli atti e documenti ivi contenuti.

Il Consiglio

- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un soggetto, che ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili;

- vista, altresì, la sentenza TAR Lombardia-Milano n.1897/14;

- considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante "Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte esponente, previo invio dell'istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso;

- considerato che con PEC del (omissis) il Consiglio dell'Ordine trasmetteva agli Avv.ti (omissis) copia dell'istanza, invitandole a manifestare il proprio consenso o la propria motivata opposizione;

- considerato che con PEC del (omissis), le professioniste hanno risposto proponendo opposizione alla richiesta di accesso poiché contenenti dati sensibili e riservati;

delibera

di non consentire l'accesso al fascicolo, come richiesto.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta in data (omissis) riguardante l'Avv. (omissis) con allegata la certificazione CUD (omissis) riferita all'anno (omissis) ove vengono riportati gli importi dei redditi complessivi del medesimo Avvocato.

Il Consiglio

considerato che l'importo indicato supera il limite di reddito previsto per ottenere il beneficio del patrocinio a spese dello Stato,

revoca

per esubero reddito le ammissioni al patrocinio n. (omissis) e n. (omissis) concesse in favore dell'Avv. (omissis) e deliberate nell'adunanza del (omissis).

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull'istanza della Signora (omissis), pervenuta in data (omissis), con la quale l'istante esprime la volontà di rinunciare all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato a causa della modificata situazione economica.

Il Consiglio

considerata la volontà dell'istante di rinunciare all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato,

revoca

l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata in favore della Signora (omissis) nell'adunanza del (omissis).

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che sono pervenute al Consiglio molteplici richieste di intervento da parte di Colleghi che continuano a lamentare disservizi presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma.

Il Consigliere Segretario Di Tosto, a seguito di numerosi incontri con il Coordinatore e la Dirigente della Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, comunica di aver proposto un



accordo in data 15 aprile 2016 il quale prevede, da parte di detto Ufficio, il ripristino della fila riservata agli avvocati per l'iscrizione a ruolo delle cause ordinarie e di opposizione alle sanzioni amministrative, garantendo le iscrizioni a ruolo cause ultimo giorno ed iscrizioni procedimenti pervenuti da avvocati di fuori sede.

Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce altresì che la suddetta proposta è stata accettata e che, in data 19 aprile 2016, è pervenuto dall'Ufficio del Giudice di Pace di Roma **l'ordine di servizio n. 12 del 19 aprile 2016, che entrerà in vigore il 27 aprile 2016**. E' stato perciò istituito presso il servizio al Ruolo Generale civile di Via Teulada n. 40, piano terra-stanza n. 6, lo sportello riservato agli avvocati per l'iscrizione al Ruolo Generale civile dei procedimenti ordinari e di opposizione a sanzione amministrativa; tale sportello inoltre dovrà garantire l'iscrizione a ruolo delle cause ultimo giorno e le iscrizioni dei procedimenti pervenuti da avvocati di fuori sede.

Il Consiglio dispone la trasmissione del presente verbale a mezzo email a tutti gli Iscritti, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che, alla data odierna, i decreti ingiuntivi emessi e registrati in SIGP - Anno 2016 dal personale dipendente assunto all'uopo dall'Ordine con contratto a tempo determinato, sono stati n. 10.590.

Il Consiglio prende atto.

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che in data (omissis) la dipendente Signora (omissis) ha chiesto di poter usufruire della percentuale massima del TFR maturato ad oggi, pari ad euro (omissis), per poter effettuare lavori di ristrutturazione della propria abitazione. La stessa si impegna ad estinguere il prestito personale di residui euro (omissis) che ha contratto con l'Ordine degli Avvocati di Roma nell'anno (omissis).

Il Consiglio approva nei limiti della capienza delle somme maturate.

Approvazione del verbale n. 12 dell'adunanza del 14 aprile 2016

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio approva il verbale n. 12 dell'adunanza del 14 aprile 2016.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Consigliere Scialla relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 12)

(omissis)

Variatione nome da "Guido Francesco" a "Guido" Romanelli

Il Consiglio

- Vista l'istanza presentata in data 11 aprile 2016, dall'Avv. Guido Francesco, nato a Roma il 19 luglio 1954, con la quale chiede la modifica del nome, da "Guido Francesco" a "Guido";

- Sentito il Consigliere Relatore;



delibera

di modificare, nell'Albo custodito da questo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il nome del suindicato professionista da "Guido Francesco" a "Guido".

Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 1)

(omissis)

Nulla osta al trasferimento (n. 3)

(omissis)

Cancellazioni a domanda (n. 6)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 2)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 4)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 52)

(omissis)

Abilitazioni (n. 5)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 5)

(omissis)

Nulla osta al trasferimento (n. 1)

(omissis)

Certificati di compimento della pratica forense (n. 24)

(omissis)

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua (n. 8)

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Galletti, procede all'esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva.

- In data 14 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Accademia dei Dottori Commercialisti di Roma dell'evento a partecipazione gratuita, "La Consulenza Tecnica D'Ufficio nel Processo Tributario" che si svolgerà il 12 maggio 2016, della durata complessiva di tre ore.

Il Consiglio



(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 21 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Azione Legale, a partecipazione gratuita, dei Seminari: "*Gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario e il nuovo interpello*", che si svolgerà il **13 aprile 2016**, della durata di due ore; "*Jobs Act e procedure concorsuali*" che si svolgerà il **27 aprile 2016**, della durata di due ore; "*Malpratiche medica e DDL Gelli*" che si svolgerà l' **11 maggio 2016**, della durata di due ore; "*I nuovi contratti di lavoro dopo il Jobs Act*" che si svolgerà il **25 maggio 2016**, della durata di due ore; "*I DDL Cirinnà: cosa cambia dopo il c.d.maxiemendamento*" che si svolgerà l'**8 giugno 2016** della durata di due ore; "*L'Organismo di composizione della crisi da svraindebitamento: funzioni e primi approcci*" che si svolgerà il **22 giugno 2016** della durata di due ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per l'intero Seminario suindicato, per un totale complessivo di dodici crediti.

- In data 14 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione Forense Emilio Conte dell'evento a partecipazione gratuita, "*Le rappresentanze forensi e l'Avvocatura*" "*Contratti matrimoniali ed unioni civili*", che si svolgerà il 20 aprile 2016, della durata complessiva di quattro ore, con l'accREDITAMENTO di due crediti formativi deontologici per ciascuno dei due workshop.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere quattro crediti formativi deontologici come sopra indicato.

- In data 20 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione Nuove Frontiere del Diritto – Associazione Azione Legale dell'evento a partecipazione gratuita, "Il contrasto del terrorismo internazionale in rete: il difficile bilanciamento tra comunicazione, sicurezza e libertà", che si svolgerà il 3 maggio 2016, della durata di quattro ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere quattro crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 7 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del CamMiNo – Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni – Sezione di Roma dell'evento a partecipazione gratuita, "*Genitori, Figli, Relazioni Familiari: Parliamo di Madri Positività Criticità e Nuove Frontiere del Diritto*" che si svolgerà il 4 maggio 2016, della durata di cinque ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera



di concedere cinque crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 13 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro di Diritto Penale Tributario dell'evento a partecipazione gratuita, "*Il Ruolo delle sentenze della Corte di Giustizia e delle altre Corti sovranazionali nel Diritto Tributario e nel Diritto Penale Tributario*" che si svolgerà il 30 maggio 2016, della durata di quattro ore e trenta minuti.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere quattro crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 19 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Colleganza Forense dell'evento a partecipazione gratuita, "*L'Omicidio Stradale: Problematiche Applicative ed Aspetti Processuali*", che si svolgerà il 27 aprile 2016, della durata di due ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 20 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Colleganza Forense dell'evento a partecipazione gratuita, "*Le Novità Legislative ed il TAR: Specializzazioni, continuità professionale, il tentativo di Conciliazione Ex Art 13 L.247/2012 e crediti formativi*", che si svolgerà il 4 maggio 2016, della durata di due ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere due crediti formativi deontologici per l'evento suindicato.

- In data 20 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Colleganza Forense dell'evento a partecipazione gratuita, "*RCA: Danno Tanatologico ed INAIL*", che si svolgerà l'11 maggio 2016, della durata di due ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 20 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Colleganza Forense dell'evento a partecipazione gratuita, "*Equitalia: Riscossione Esattoriale, Limiti e Rimedi*", che si svolgerà il 18 maggio 2016, della durata di due ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.



- In data 20 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione Agire e Informare dell'evento a partecipazione gratuita, "*Corso Pratico di formazione sulle procedure di cui al DLGS 130/2015 – Una nuova opportunità di lavoro per gli avvocati incontro 4 di 4: la risoluzione delle controversie con la CONSOB*" che si svolgerà il 3 maggio 2016, della durata di due ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 19 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della AIPPI – Associazione Internazionale per la Protezione della Proprietà Intellettuale dell'evento a partecipazione gratuita, "*SmartPhone, il Migliore Amico dell'Uomo: quale Tutela? Gli strumenti di Protezione offerti dai Diritti di Proprietà Intellettuale*", che si svolgerà il 4 maggio 2016, della durata di sette ore e trenta minuti.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere sette crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 20 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del ANTIGONE ONLUS dell'evento a partecipazione gratuita, "*Dignità e Diritti Umani nei luoghi di Privazioni della Libertà. L'Istituzione del National Preventive Mechanism in Italia*", che si svolgerà il 20 e il 21 maggio 2016, della durata: **I Sessione:** 4 ore; **II Sessione:** 4 ore; **III Sessione:** 5 ore – **Totale: 13 ore.**

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere complessivamente tredici crediti formativi ordinari per l'intero evento suindicato.

- In data 19 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della APL – Avvocati per il Lavoro dell'evento a partecipazione gratuita, "*I verbali ispettivi. Profili sostanziali e Processuali: conseguenze e rischi*", che si svolgerà il 28 aprile 2016, della durata di due ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 13 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Comitato ADR & Mediazione dell'evento a partecipazione gratuita, "*La mediazione civile e commerciale. Le nuove frontiere della giurisprudenza*", che si svolgerà il 18 maggio 2016, della durata di quattro ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere quattro crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.



- In data 19 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento, da parte della La Tutela dei Diritti dell'evento a partecipazione gratuita, "*Corso in Diritto Tributario*", che si svolgerà il 16 e il 21 giugno; il 5, il 7 e l'11 luglio 2016, della durata di quindici ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere quindici crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 14 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento, da parte del NCTM Studio Legale – Associazione Professionale dell'evento a partecipazione gratuita, "*Linee evolutive nella gestione collettiva del risparmio in forma chiusa*", che si svolgerà il 27 maggio 2016, della durata di due ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 18 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento, da parte di Puri Bracco Lenzi e Associati – Studio Legale e Tributario dell'evento a partecipazione gratuita, "*La Riforma delle Sanzioni Amministrative D. LGS 24/9/2015*", che si svolgerà il 21 aprile 2016, della durata di due ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 19 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento, da parte dello Studio Legale DIKE – Avvocato Maria Francesca Quattrone dell'evento a partecipazione gratuita, "*Gli effetti della Direttiva 2014/26/UE nel Mercato Italiano e Paneuropeo della Distribuzione delle Opere Musicali ed Audiovisive – Impatti a Livello Nazionale ed Internazionale – Il sistema UK a confronto – Dibattito tra aventi diritto ed operatori del settore*", che si svolgerà l'8 giugno 2016, della durata di cinque ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere cinque crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 24 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento, da parte del UNITEL – Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali – www.unitel.it dell'evento a partecipazione gratuita, "*VII Congresso Nazionale dell' Unitel: nuovi Appalti e Paese Reale, semplificazione per lo sviluppo od occasione perduta?*" che si svolgerà il 20 maggio 2016, della durata di sei ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere sei crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.



- In data 14 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento, da parte della Università eCampus dell'evento a partecipazione gratuita, "*Le Novità in tema di alternative Dispute Resolution*" che si svolgerà il 6 maggio 2016, della durata di quattro ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 19 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento, da parte della Università eCampus dell'evento a partecipazione gratuita, "*Professionisti e Politica di Gestione. Modelli, Orientamenti e Contributi Professionali. Finanza agevolata*" che si svolgerà il 13 maggio 2016, della durata di quattro ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere quattro crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 13 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento, da parte della Università degli Studi Roma TRE e Università LUMSA dell'evento a partecipazione gratuita, "*Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici Al di Là del Mito*" che si svolgerà il 13 maggio 2016, della durata di tre ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 13 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento, da parte della Università degli Studi Roma Tor Vergata – Facoltà di Giurisprudenza – Dipartimento di Diritto Pubblico dell'evento a partecipazione gratuita, "*Omicidio e Lesioni Stradali. Nuova Disciplina e Clinica Giudiziaria*" che si svolgerà il 6 maggio 2016, della durata di quattro ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere quattro crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 18 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento, da parte del UER Università Europea di Roma e Roma TRE e CONI dell'evento a partecipazione gratuita, "*Sport e Mercato*" che si svolgerà l'11 maggio 2016, della durata di cinque ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere quattro crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 20 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento, da parte di Vassalli Olivo e Associati – Studio Legale dell'evento a partecipazione gratuita, "*Le False Comunicazioni Sociali ad*



un anno dalla Riforma. Applicazioni e Interpretazioni nell’Era della Judge-Made Law” che si svolgerà il 27 maggio 2016, della durata di tre ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’evento suindicato.

- In data 19 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ALTALEX Formazione – Wolters Kluwer Italia s.r.l. dell’evento a partecipazione a pagamento, *“Diritto e Contenzioso degli Appalti Pubblici”*, che si svolgerà il 17 e il 24 giugno; il 1°, l’8 e il 15 luglio 2016, della durata complessiva di venticinque ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere complessivamente ventiquattro crediti formativi ordinari per l’intero evento suindicato.

- In data 19 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del AREA 4 S.r.l./Sentenzeappalti.it dell’evento a partecipazione a pagamento, *“Nuovo Codice Appalti Pubblici: “Novità e Soluzioni Operative nel Regime Transitorio””* che si svolgerà il 6 maggio 2016 della durata di otto ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere sette crediti formativi ordinari per l’evento suindicato.

- In data 18 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Association of Corporate Counsel Europe Chapter dell’evento a partecipazione a pagamento, *“ACC Europe 2016 Annual Conference”* - che si svolgerà il 22 e il 24 maggio 2016 della durata complessiva di undici ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere complessivamente undici crediti formativi ordinari per l’intero evento suindicato.

- In data 19 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCTU dell’evento a partecipazione a pagamento, *“Anatocismo e Usura: Una Normativa Confusa e Travagliata”* che si svolgerà il 12 e il 13 maggio 2016 della durata complessiva di diciotto ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere diciotto crediti formativi ordinari per l’intero evento suindicato.

- In data 19 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Dottor Luca Palazzi, Notaio in Roma dell’evento a partecipazione a pagamento, **“Corso intensivo di alta formazione giuridica in diritto civile, successorio e commerciale “Notaio Luca Palazzi” che si svolgerà dal 3 maggio 2016 e terminerà martedì 5 luglio 2016**, le lezioni si svolgono dalle ore 16.00 alle ore 18.30,



ovvero dalle 15.00 alle 19.30 mentre le simulazioni hanno luogo dalle ore 10.30 alle ore 18.30, come già precisato. Il Corso si compone di 10 lezioni frontali e 3 simulazioni di concorso, per un totale di 25 ore di lezione e 24 ore di simulazione, così suddivise: il 3, il 10, il 17, il 24, il 25, il 26, il 27, il 31 maggio; il 7, il 14, il 21, il 28 giugno e il 5 luglio 2016.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere complessivamente ventiquattro crediti formativi ordinari per l'intero corso suindicato.

- In data 14 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.r.l. dell'evento a partecipazione a pagamento "*Corso Intensivo di Preparazione al Concorso per Magistrato Ordinario 2016*", che si svolgerà dal 3 maggio all'8 giugno 2016, della durata complessiva di trentadue ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere complessivamente ventiquattro crediti formativi ordinari per l'intero corso suindicato.

- In data 14 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.r.l. dell'evento a partecipazione a pagamento "*Riforma dei Pubblici Appalti (Legge 11/2016)*", che si svolgerà il 18, il 19 e il 20 aprile 2016, della durata complessiva di diciannove ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere complessivamente diciannove crediti formativi ordinari per l'intero evento suindicato.

- In data 18 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.r.l. dell'evento a partecipazione a pagamento "*Anticorruzione, Trasparenza e Società Pubbliche*", che si svolgerà il 28 e il 29 aprile 2016, della durata complessiva di tredici ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere complessivamente tredici crediti formativi ordinari per l'intero evento suindicato.

- In data 18 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del JUSTOWIN S.r.l. dell'evento a partecipazione a pagamento "*Preparazione esame Avvocato 2016: il futuro professionista forense*", che si svolgerà dal 17 settembre al 3 dicembre 2016, della durata complessiva di cento ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere complessivamente ventiquattro crediti formativi ordinari per l'intero evento suindicato.

- In data 18 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del JUSTOWIN S.r.l. dell'evento a partecipazione a pagamento "*Preparazione Concorso in Magistratura 2016: il futuro*



professionista magistrato”, che si svolgerà dal 30 settembre al 17 dicembre 2016, e dal 9 gennaio 2017 al 1° giugno 2017 della durata complessiva di centocinquanta ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere complessivamente ventiquattro crediti formativi ordinari per l'intero evento suindicato.

- In data 14 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Università di Roma Sapienza – Dipartimento di Scienze Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza dell'evento a partecipazione a pagamento “*Master Universitario di II° livello in Diritto dell'Ambiente*”, che si svolgerà da febbraio – dicembre 2016, della durata complessiva di millecinquecento ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere complessivamente ventiquattro crediti formativi ordinari per l'intero Master suindicato.

- In data 14 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Università di Roma Sapienza – Dipartimento di Scienze Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza dell'evento a partecipazione a pagamento “*Master Interuniversitario di II° livello in Diritto Amministrativo - MIDA*”, che si svolgerà da febbraio – dicembre 2016, della durata complessiva di millecinquecento ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere complessivamente ventiquattro crediti formativi ordinari per l'intero Master suindicato.

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Scialla vengono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 107) di richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n. 96) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Nicodemi comunica che in data 13 maggio 2016, dalle ore 13,00 alle 15,00, ha organizzato il Convegno “**LE FASI ESECUTIVE DELLO SFRATTO**” che si terrà nella Sala Unità d'Italia – Corte di Appello Civile – Via Varisco, 3/5 – Roma.

Introduce Cons. Nicodemi; relatori Avv. Manuela Scirtò (**L'esecuzione dello sfratto: esame dei casi concreti**), Avv. Flavia Siviero (**L'opposizione agli atti esecutivi**), Dott. Fabrizio Marocci – Dirigente UNEP presso la Corte di Appello di Roma- (**L'Ufficiale Giudiziario e l'esecuzione dello sfratto**), Dott. Francesco Laquidara –Funzionario UNEP presso la Corte di Appello di Roma (**Il mobilio del conduttore durante l'esecuzione dello sfratto: esame dell'art.609 cpc e del verbale dell'Ufficiale Giudiziario**).

Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi ordinari.

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.



- Il Consigliere Nicodemi, quale Coordinatore dell'Organismo di Mediazione Forense del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, comunica che il 7 e l'8 aprile si è svolta a Bologna la XVI Assemblea del Coordinamento degli Ordini di Mediazione Forensi.

Nel corso dell'incontro sono state approfondite tematiche legate al mondo degli Avvocati di Roma. In particolare si è parlato di incompatibilità dei mediatori dopo la sentenza del TAR Lazio n. 3989 del 2016, della qualità dei mediatori, della mediazione *on line*, degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, del rapporto tra Organismi di mediazione e camere arbitrali e della Commissione istituita dal Ministero della Giustizia sull'Avvocati di Roma.

La partecipazione dei Colleghi D'Agostino, Agnino e Lombardi ha permesso di essere presente a tutti i tavoli di lavoro e di contribuire all'analisi e all'approfondimento delle numerose questioni, portando un'importante contributo.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Nicodemi, quale Coordinatore dell'Organismo di Mediazione Forense del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, comunica che la Collega (omissis) ha richiesto l'esonero dalle plenarie per il (omissis) ed il (omissis) in quanto si è trasferita in (omissis), dove esercita la professione in uno studio bilingue. Ha fatto presente, inoltre, che sarà presente a Roma per le udienze non delegabili e per le mediazioni.

Il Consiglio dispone l'esonero dalla partecipazione alle plenarie dell'Avv. (omissis) per l'anno (omissis) e (omissis).

- Il Consigliere Nicodemi, quale Coordinatore dell'Organismo di Mediazione Forense del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, riferisce che il (omissis), Signor (omissis), con comunicazione del (omissis), causa l'ulteriore aumento delle procedure di mediazione, ha chiesto l'autorizzazione a far svolgere lavoro straordinario al personale dipendente assegnato all'Ordine di Mediazione.

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario Di Tosto.

- Il Consigliere Nicodemi, quale Coordinatore dell'Organismo di Mediazione Forense del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, comunica che sono stati assegnati nuovi mediatori nelle procedure nn. (omissis) e sono state riaperte quelle di cui ai nn. (omissis).

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Nicodemi, quale Coordinatore dell'Organismo di Mediazione Forense del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, comunica che è stato autorizzato lo svolgimento dell'incontro di mediazione presso il notaio della procedura n. (omissis).

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Nicodemi, quale Coordinatore dell'Organismo di Mediazione Forense del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, comunica che la Collega (omissis) ha chiesto di essere esonerata dallo svolgimento delle plenarie per l'anno (omissis).

Il Consiglio dispone l'esonero della mediatrice, Avv. (omissis), dalla partecipazione alle plenarie per l'anno (omissis).



- Il Consigliere Nicodemi, quale Coordinatore dell'Organismo di Mediazione Forense del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, fa presente che la Collega (omissis) ha chiesto di essere esonerata dallo svolgimento delle plenarie per l'anno (omissis).

Il Consiglio dispone l'esonero della mediatrice, Avv. (omissis), dalla partecipazione alle plenarie per l'anno (omissis).

- Il Consigliere Nicodemi, quale Coordinatore dell'Organismo di Mediazione Forense del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma comunica che la Collega (omissis), pur non intervenendo alla plenaria del (omissis), ha chiesto, in caso di votazione sulla determinazione dei compensi professionali dei mediatori, di confermare l'attuale metodo di divisione.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Nicodemi, quale Coordinatore dell'Organismo di Mediazione Forense del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma riferisce, come da comunicazione del (omissis), Signor (omissis), che dal 1° al 25 marzo 2016 sono state iscritte n. 569 mediazioni, che si sono svolte presso la sede di Via A. Regolo 12/D n. 1.060 incontri di mediazione e le fatture emesse sono state n. 2.512.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Nicodemi, quale Coordinatore dell'Organismo di Mediazione Forense del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma comunica che la Collega (omissis), in data (omissis), ha sollecitato il pagamento delle indennità di mediazione di sua spettanza maturate nel corso dell'anno (omissis), a tale data non ancora liquidate dall'Ufficio di Amministrazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. La Collega (omissis) nel sollecito ha censurato con termini non consoni ad un Avvocato l'indicazione dell'Organismo di Mediazione relativa al controllo dei procedimenti dalla stessa portati a definizione e ha anche contestato di aver dovuto sollecitare il pagamento della fattura dalla stessa emessa.

Il Consiglio, ricordando l'importante lavoro svolto al fine del funzionamento dell'Organismo di Mediazione, invita l'Avv. (omissis) ad assumere un comportamento in sintonia con i principi sanciti dal Codice Deontologico.

- Il Consigliere Nicodemi, quale Coordinatore dell'Organismo di Mediazione Forense del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, comunica che il 31 marzo 2016 si è svolto presso la Corte di Appello di Roma il Convegno sulla mediazione. L'evento ha riscosso un notevole successo con nutrita ed interessata partecipazione dei colleghi. Sono intervenuti in qualità di Relatori, oltre lo scrivente Consigliere Coordinatore Avv. Roberto Nicodemi che ha illustrato ai presenti il significato e l'importanza circa il doveroso rispetto dei principi e delle regole deontologiche a base e fondamento del corretto comportamento dell'Avvocato Mediatore, il Collega Fabio Valerini che ha svolto un'interessante relazione avente per oggetto gli aspetti più significativi del "primo incontro di mediazione" alla luce delle ultime novità giurisprudenziali formatesi in proposito.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Nicodemi, quale Coordinatore dell'Organismo di Mediazione Forense di Roma comunica che il (omissis), Signor (omissis), con informativa del (omissis), alla luce del notevole aumento del numero delle iscrizioni dei procedimenti di mediazione e dei numerosi rinvii di quelli



pendenti, ha disposto, in via eccezionale, per il giorno 22 aprile 2016, l'apertura pomeridiana degli Uffici di Via A. Regolo n. 12/D.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Nicodemi, quale Coordinatore dell'Organismo di Mediazione Forense del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, comunica che l'Avv. (omissis) ha chiesto l'esonero della partecipazione alle plenarie per l'anno (omissis), in quanto appuntamenti non compatibili con gli impegni legati allo svolgimento dell'incarico di responsabile dei rapporti con il Ministero e con la partecipazione delle numerose iniziative svolte per conto dell'Organismo di Mediazione Forense di Roma.

Il Consiglio autorizza l'esonero della partecipazione alle plenarie per l'anno (omissis) dell'Avv. (omissis).

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, anche per conto del Consigliere Bruni, rappresenta che è pervenuta all'Ordine, in data (omissis), l'istanza dell'Avv. (omissis), con la quale è stato chiesto il riconoscimento, ai sensi dell'art. 3 co. 8 del vigente Regolamento della formazione continua (così come modificato e integrato nell'adunanza del (omissis), della possibilità di avvalersi della qualifica di "esperto in" nella materia relativa alla "Responsabilità Amministrativa da reato dell'ente ex D.lgs. n.231".

Il Consigliere Tesoriere Galletti, anche per conto del Consigliere Bruni, esprime il proprio parere favorevole alla luce della sussistenza di tutti i requisiti previsti, così come comprovati negli atti e nei documenti allegati a corredo della cennata istanza.

Il Consiglio approva.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), con missiva pervenuta il (omissis), ha formulato richiesta di parere deontologico avente ad oggetto dei chiarimenti in ordine all'applicabilità dell'art. 24 del CDF nel caso di avvocati che, non appartenendo a studi associati, né a società di professionisti, "esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale".

Nell'articolazione di tale richiesta l'istante ha prospettato la non applicabilità di tale disposizione agli avvocati operanti nello stesso studio e nello stesso immobile, ma che non siano strutturati in forma associata, sia per la difficoltà di conoscenza reciproca delle pratiche loro affidate dai rispettivi clienti personali, che resterebbero del tutto estranei agli altri avvocati, sia per l'eventuale contrasto che, in caso contrario, si produrrebbe tra il richiamato art. 24 e i doveri di riservatezza e segretezza disciplinati dall'art.13 Codice Deontologico Forense.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensori Avv.ti Marco Tocci e Vincenzo Alberto Pennisi,

osserva

- ferma restando la sostanziale rilevanza della problematica posta con la richiesta di parere, sicuramente meritevole di approfondimento, l'esame della fattispecie non può prescindere da un'attenta valutazione dell'evoluzione normativa sul punto;

- così, se il Codice Deontologico 1997 prevedeva solo il principio generale che imponeva all'avvocato l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa avesse determinato un conflitto



con gli interessi di un proprio assistito, già nell'ottobre 2002 il CNF, riformulando l'art. 37, estendeva la prescrizione agli avvocati partecipi di società o associazioni professionali;

- con delibera del 27 gennaio 2006 la regola deontologica era poi ulteriormente ampliata ricomprendendo anche gli avvocati che esercitassero negli stessi locali;

- tali interventi additivi del Legislatore deontologico trovavano ragione nella necessità di ricomprendere le nuove forme di esercizio della professione, uniformando la disciplina nazionale a quella europea (art. 3.2.4. Codice Deontologico Europeo elaborato dal CCBE);

- ciò, peraltro, rafforzando l'interpretazione rigorosa della regola disciplinante il conflitto di interesse, come fornita dalla costante giurisprudenza del C.N.F. e dal più recente indirizzo della S.C.;

- il primo ha infatti reputato che il conflitto d'interessi vada ravvisato in tutti quei comportamenti nei quali la mancanza di linearità e trasparenza della condotta professionale possa implicare, anche solo in via potenziale, il venire meno del rapporto fiduciario tra professionista e cliente (CNF, sentenza n. 142/10);

- la seconda ha affermato che la norma mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'avvocato e, quindi, perché si verifichi l'evento, è sufficiente che, potenzialmente, l'opera del professionista possa essere condizionata da rapporti d'interesse con la controparte (SS.UU. Civili, sentenza n. 2282/11);

- il Giudice dell'impugnazione disciplinare, inoltre, ha più volte affermato che la previsione deontologica in esame risponde all'esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell'indipendenza effettiva e dell'autonomia dell'avvocato, ma, altresì, alla loro apparenza; e ciò in quanto l'apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente, dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell'esercizio professionale e l'affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l'alta funzione esercitata impone (così CNF, sentenza n. 165/13, nello stesso senso: CNF, sentenza n. 80/15);

- la presunzione assoluta di conflitto di interesse è stata tuttavia, mitigata con l'entrata in vigore del nuovo CDF che, sul punto, all'art. 24, comma 5, dispone: *"Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale"*;

- tale aggiunta comporta una significativa restrizione dell'ambito di applicazione della norma non più operante in qualsiasi caso di "esercizio negli stessi locali", ma solo in quelle più limitate ipotesi in cui la presenza dei medesimi locali risulti accompagnata da una collaborazione professionale avente caratteri di stabilità o che comunque risulti essere non occasionale;

- è quindi plausibile ritenere che si siano in tal modo risolte ed eventualmente superate anche le specifiche perplessità sollevate con il parere in esame, atteso che, nel caso di collaborazione professionale non occasionale, potrebbe venire meno o comunque risultare significativamente attenuato il potenziale contrasto con i doveri di segretezza e riservatezza, nonché l'ipotetica difficoltà di conoscere i clienti stessi e quindi di valutare eventuali ipotesi di incompatibilità e/o comunque di conflitto di interessi;

- viceversa, alla luce della modifica apportata, le problematiche in questione non risultano più ravvisabili laddove vi sia un esercizio negli stessi locali senza collaborazione professionale o anche in presenza di una collaborazione meramente occasionale;

- posto quanto sopra giova comunque ricordare che l'esercizio di attività in conflitto di interessi in violazione dell'art. 24 CDF può rilevare, non solo ai fini disciplinari (l'illecito è oggi sanzionato con la sospensione da uno a tre anni), ma anche sotto il profilo della responsabilità professionale e persino



sotto quello processuale (secondo una pronuncia della Cassazione, Sezione III Civile, sentenza n. 13204/12, infatti, la domanda svolta da un avvocato in conflitto di interessi con gli assistiti costituisce vizio rilevabile d'ufficio dal giudice, atteso che esso investe tout court la validità della procura e quindi il diritto di difesa e il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente tutelati);

- infine, deve evidenziarsi l'eventuale permanenza delle perplessità sollevate dall'istante, semmai con riferimento agli artt. 61, comma 7 (arbitrato) e 62, comma 4 (mediazione) del CDF, in considerazione del mancato esplicito inserimento e/o recepimento in essi di una previsione analoga a quella che ha investito il comma 5 dell'art. 24 nel passaggio dalla versione di cui all'art. 37 (essendo rimaste tali disposizioni uguali ai corrispondenti articoli 55 bis e 56 del Codice previgente),

ritiene

che, fermo restando che l'attuale formulazione delle norme trattate impone di tenere nella dovuta considerazione i rilievi sopra esposti dai quali l'istante potrebbe comunque trarre adeguata risposta al quesito.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) - in data (omissis) - premettendo di aver realizzato per conto proprio, nell'esercizio di una attività occasionale e quale appassionato di tecnologia, un'App per dispositivi mobili Apple per lo sviluppo ed il calcolo di preventivi per l'attività forense, ha richiesto alla Struttura Deontologica un parere in merito alla compatibilità o meno con la professione forense dell'eventuale invio di detta applicazione alla (omissis) per la relativa distribuzione, a tal fine precisando che il *download* dell'applicazione da parte degli utenti iOS comporterebbe il pagamento di una modesta somma direttamente alla (omissis) medesima, ed una percentuale verrebbe da quest'ultima versata in favore dello sviluppatore.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura Deontologica, estensori Avv. Valentina Ricciotti e Avv. Ombretta Pacchiarotti,

osserva

- L'art. 6 del Nuovo Codice Deontologico Forense, al primo comma, dispone che "*l'avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell'iscrizione all'albo*" e l'art. 18 della L. 247/2012, dispone che *l'attività di avvocato è incompatibile* (tra le altre):

a) *con qualsiasi attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. (Omissis)*"

b) *con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome e per conto altrui.*

In ogni caso, come disposto dal secondo comma del medesimo articolo 6 del Nuovo Codice Deontologico Forense, "*l'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense*".

Nella specie, avuto riguardo all'attività espletata dal richiedente, si richiama la normativa in vigore per la tutela dell'opera realizzata (legge sul diritto d'autore n. 633 del 1941) che, modificata dal decreto legislativo n. 518 del 1992 (il quale a sua volta ha recepito la direttiva 91/250/CEE dedicata alla tutela giuridica del *software* ai sensi della Convenzione di Berna), ha esteso ai programmi per elaboratore la protezione assicurata alle opere dell'ingegno di carattere creativo, a condizione ovviamente che essi siano originali, cioè siano il risultato di una creazione intellettuale dell'autore.



Ne consegue che - se originale - l'applicazione informatica sviluppata occasionalmente dal richiedente, è il risultato di una creazione intellettuale del suo autore, e come tale detta attività rientra tra le esclusioni di incompatibilità con l'esercizio della professione forense.

Si precisa, infine, che ai sensi del D.Lgs. n.114 del 31/03/1998 art.4, comma 2, lettera H, la vendita di una propria opera di ingegno di carattere creativo, non rientra nelle attività commerciali né in quelle artigianali.

Tutto ciò premesso,

ritiene

che l'istante, avuto riguardo alla normativa richiamata, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito formulato.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha avanzato, in data (omissis), richiesta di parere deontologico in merito alla necessità di produrre in giudizio la corrispondenza intercorsa con il collega di controparte, afferente una proposta transattiva non portata a termine, precisando che nelle comunicazioni intercorse non vi era scritto “*non producibile in giudizio*” ovvero “*riservata personale*”.

Il Consiglio

- Udata la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensori Avv. Simonpietro Costa e Avv. Alessandro Di Giovanni,

osserva

- l'art. 48 del vigente Codice Deontologico Forense rubricato “***Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega***” recita:

1. “*L'avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte.*”

2. *L'avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa:*

a) *costituisca perfezionamento e prova di un accordo;*

b) *assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.*

[Omissis]

Le disposizioni contenute nel suddetto articolo mirano a salvaguardare il corretto svolgimento dell'attività professionale nell'ambito dei doveri dell'avvocato di cui al Titolo IV del nuovo Codice Deontologico Forense. Ciò allo scopo di evitare di ledere quei principi di rispetto e collaborazione che per contro sono alla base dell'attività legale; proprio per rafforzare la centralità di tale condotta la disposizione non è più inserita nel titolo relativo ai “Rapporti con i colleghi” ma in quello, più ampio e generale, dei “Doveri dell'avvocato nel processo”.

“*Il divieto di riferire in giudizio la corrispondenza tra i professionisti contenente proposte transattive, assume la valenza di un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti professionali, indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata, in quanto la norma mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso che il primo, quando scrive ad un collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente, mentre il secondo deve essere portatore di una indispensabile credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato*” (C.N.F. sentenza 20/07/2012, n. 100);

- *in tema di corrispondenza tra professionisti, la lettera contenente una proposta transattiva [...] non è producibile, né riferibile in giudizio, conformemente al precetto contenuto nella norma deontologica*



[...] che mira a salvaguardare il corretto svolgimento dell'attività professionale, con il fine di consentire che leali rapporti tra colleghi possano dar luogo a conseguenze negative nello svolgimento della funzione defensionale, specie allorché le comunicazioni ovvero le missive contengano ammissioni o consapevolezze di torti ovvero proposte transattive. Il precetto non soffre eccezione alcuna, men che meno in vista del pur commendevole scopo di offrire il massimo della tutela nell'interesse del proprio cliente. (C.N.F. sentenza 22/09/2008).

Infine, va ricordato che un tale divieto attiene anche alla corrispondenza propria, in quanto la disposizione non pone distinzione tra mittente e destinatario e, inoltre, la ratio sarebbe radicalmente “vanificata qualora il mittente della lettera “riservata” potesse fare cadere motu proprio e unilateralmente tale caratteristica e disporre a piacimento, anche producendola o riferendola in giudizio, costringendo il destinatario a temere che tale evento possa sempre verificarsi: il rischio che tale ipotesi si possa concretizzare, infatti, indurrebbe il destinatario ad introdurre riserve e cautele nella risposta (evitando sempre, ad esempio, ammissioni o consapevolezze di torti) così limitando comunque la sua sfera di libertà e snaturando, quindi, la finalità del divieto” (così CNF n. 38/2012),
ritiene

che l'istante debba uniformarsi a quanto sopra rappresentato.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha chiesto, in data (omissis), parere in ordine alla possibilità di assistere una persona, in un procedimento di separazione personale, dopo aver effettuato, a distanza di circa un anno, una consulenza al relativo coniuge proprio sulla medesima questione.

Il Consiglio

- Udata la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensori Avv. Gloria Testa e Avv. Marcello Grande,

osserva

- Gli articoli 24 (conflitto di interessi) e 68 (assunzione di incarichi contro una parte già assistita) del Codice Deontologico Forense, già correttamente richiamati in sede di richiesta, disciplinano in maniera esauriente la questione oggetto del presente parere.

In particolare laddove l'articolo 68 stabilisce, tra l'altro, la duplice condizione che “l'Avvocato [possa] assumere un incarico professionale contro un parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale” e che, in ogni caso, “l'Avvocato non [debba] assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l'oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza”.

Sul punto, peraltro, con riferimento al quarto comma dell'articolo richiamato, comma attinente alle controversie di natura familiare, si è già espresso il CNF, in particolare con le pronunce del 14 ottobre 2008, n. 117, del 23 dicembre 1996, n. 187 e del 12 giugno 2003, n. 139, sottolineando l'esistenza di una preclusione assoluta.

Le attività di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa rientrano tutte, in egual misura, congiuntamente o disgiuntamente, nella nozione di incarico professionale così come richiamata dalle norme indicate.

D'altronde, è la stessa L.F. 247/2012, ai commi 5 e 6 dell'articolo 2, ad indicare anche la consulenza legale tra le attività professionali proprie dell'avvocato.

Per brevità si ritiene doveroso, infine, fare riferimento anche alle previsioni normative di cui agli articoli 10 (dovere di fedeltà) e 13 (dovere di segretezza e riservatezza), tutte volte a sottolineare il dovere di correttezza che deve sempre permeare l'operato dell'avvocato.



Per le ragioni sopra esposte,
ritiene
che la richiesta possa trovare una risposta esaustiva.

– Il Consigliere Santini comunica di aver organizzato, unitamente all’Organismo Unitario dell’Avvocatura (OUA), un evento che si terrà il giorno 16 maggio 2016, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour – Roma – dal titolo “Coppia di fatto e unioni civili: il DDL Cirinnà” – Confronto tra esponenti della politica, della magistratura ed avvocatura”.

Interverranno: la Senatrice Monica Cirinnà (Relatrice Disegno di Legge sulla disciplina delle coppie di fatto ed unioni civili); il Senatore Giorgio Lo Giudice (Commissione Giustizia e Diritti Umani del Senato della Repubblica); Dott.ssa Melita Cavallo (Presidente Emerito del Tribunale per i Minorenni di Roma); Dott.ssa Franca Mangano (Presidente I Sezione Civile Tribunale Ordinario di Roma); Dott.ssa Monica Velletti (Presidente Gemme Italia – Gruppo Europeo Magistrati per la Mediazione).

Sono stati invitati ad esprimere il parere dell’Avvocatura: Avv. Elisabetta Mantovani (Responsabile Commissione Famiglia dell’OUA); Avv. Marina Marino (Presidente ANADIR); Avv. Alessandro Simeone (Avvocato e Componente Comitato Scientifico de “ilfamiliarista.it”).

I saluti introduttivi saranno del Presidente Avv. Mauro Vaglio, del Consigliere Segretario Avv. Pietro Di Tosto e dell’Avv. Stefano Radicioni (Segretario Nazionale OUA); l’introduzione sarà ad opera del Consigliere Avv. Matteo Santini ed il coordinamento dell’Avv. Pompilia Rossi.

Il Consiglio approva e concede tre crediti formativi ordinari al convegno. Dichiaro la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Consigliere Minghelli, nell’ambito del Progetto Cultura e Spettacolo, settore visite guidate, presenta gli appuntamenti realizzati con l’Associazione Obelisco per il mese di maggio 2016, perché vengano diffusi con la consueta mailing list e con la comunicazione tra le news dell’Ordine.

Il Consiglio approva, disponendo la pubblicazione e diffusione con le consuete modalità e dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che in data 31 marzo 2016, è stato deliberato l’accreditamento all’evento organizzato dalla SOI S.p.A., per la data del 6 aprile 2016, a titolo gratuito.

A rettifica di quanto sopra, si precisa che l’evento di cui sopra è a pagamento.

Il Consiglio prende atto.

Pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell’adunanza sono stati espressi (n. 14) pareri su note di onorari:
(omissis)